

I.T.T. "Rondani" - Parma

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Titolo 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Il presente Regolamento viene redatto in conformità con quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (DPR 24 giugno 1998, n.249 e successive modificazioni di cui al DPR del 21.11.07, n.235), e con gli altri dispositivi, attualmente vigenti, che normano la materia in oggetto.

Art.2

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Art.3

1. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
2. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art.4

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art.5

1. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio del recupero dello studente ed a quello della riparazione del danno.
2. Le sanzioni devono essere irrogate in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
3. Le sanzioni devono essere irrogate tengono in debito conto la situazione personale dello studente.

Titolo 2. DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art.1

1. La comunità scolastica è parte integrante della più ampia comunità civile e sociale, e come tale è luogo in cui i giovani devono maturare adeguate competenze relazionali e sociali, sperimentano relazioni corrette ed improntate al rispetto reciproco ed alle regole della democrazia.
2. Gli studenti condividono la responsabilità del mantenimento di ordine, sicurezza e serenità del contesto scolastico, riconoscendo in tali condizioni un importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 2

Vengono individuati come fondanti i seguenti diritti degli studenti:

1. Ogni studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento; le attività didattiche curricolari sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
3. Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

4. Ogni studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 5. Ogni studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 6. La scuola garantisce l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe e di istituto. 7. La scuola garantisce l'esercizio del diritto di gruppi o di singoli studenti di svolgere iniziative di studio e di carattere culturale all'interno della scuola, utilizzandone i locali in osservanza dei regolamenti dell'istituto. 8. La comunità scolastica promuove la solidarietà, l'accoglienza e l'integrazione tra tutti gli studenti e ne tutela il diritto alla riservatezza.

Art.3

Vengono individuati come fondanti i seguenti doveri degli studenti:

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, a consentire un regolare svolgimento delle lezioni e a rispettare le disposizioni di legge inerenti gli adempimenti scolastici e formali.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui al Titolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici ed a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura.

Titolo 3. SANZIONI

Art.1

1. Le violazioni dei doveri disciplinari determinano l'irrogazione delle seguenti forme di sanzione:

tipologia di intervento	organo che irroga la sanzione
A. Avvertimento verbale all'alunno	docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico
B. Avvertimento scritto sul registro di classe	docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico
C. Ammonizione formale verbale tramite colloquio con i genitori	Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico
D. Ammonizione formale scritta tramite comunicazione scritta allo studente ed alla famiglia	Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico
E. Allontanamento dalla comunità scolastica per uno o più giorni, fino a 15 giorni	Consiglio di classe
F. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni per un periodo limitato e determinato	Consiglio d'Istituto
G. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio d'Istituto
H. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo	Consiglio d'Istituto
I. Risarcimento del danno arrecato	Consiglio di classe, Consiglio d'Istituto
II. Esclusione da attività extracurricolari	Consiglio di classe, Dirigente Scolastico
III. Decadenza dagli incarichi elettivi di rappresentanza	Consiglio di classe, Dirigente

2. I provvedimenti I, II e III possono essere disposti ad integrazione delle sanzioni irrogate.

Art.3

1. L'azione sanzionatoria non può prescindere dai principi espressi all'art.5 del Titolo 1. 2. La sanzione è sempre temporanea (ad eccezione dei casi G. e H. di cui all'art. 1) e la sua comminazione sana ed estingue l'infrazione che l'ha originata.

3. La sanzione deve sempre essere ispirata al principio di proporzionalità relativamente alla infrazione disciplinare e deve rispettare la gradualità degli interventi previsti al precedente art. 1.; deve inoltre rispondere, quando possibile, al principio della riparazione del danno.

4. Le sanzioni devono essere irrogate in modo tempestivo, al fine di rimarcare il diretto rapporto causa effetto tra comportamento scorretto e provvedimento disciplinare, per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia sotto il profilo educativo.

5. Le sanzioni devono essere irrogate tengono in debito conto la situazione personale dello studente ed altri eventuali fattori ambientali o contingenze situazionali.

6. In ogni caso la sanzione terrà conto del ravvedimento del responsabile e delle eventuali scuse ed azioni riparatrici rivolte ai danneggiati.

Art.4

1. Allo studente può essere offerto, dall'organo che l'ha irrogata, di convertire e/o di integrare la sanzione con attività in favore della comunità scolastica, che devono essere effettivamente utili ed esenti da oneri per l'Istituto.

2. Sono da escludersi tutte le attività che comportino rischi di infortunio, richiedano abilità non comuni, possano indirettamente causare danni a persone o cose, siano degradanti o umilianti per lo studente. 3. Si individuano a titolo esemplificativo le seguenti tipologie di attività utili sostitutive o compensative: - pulizia e ripristino di locali scolastici, suppellettili, arredi;

- pulizia di pertinenze esterne dell'edificio scolastico: cortile, parcheggio, aree verdi;

- collaborazione alla sistemazione di archivi e biblioteche;

- collaborazione alla sistemazione di magazzini, ripostigli, locali tecnici;

- collaborazione alla sistemazione di materiali per laboratori didattici;

- collaborazione a lavori di copisteria e predisposizione di materiale didattico;

- produzione di elaborati scritti o multimediali che inducano alla riflessione su tematiche di carattere sociale e civile.

E' altresì possibile l'affiancamento di docenti per attività a favore di altri studenti.

Tutte le attività potranno essere svolte sia in orario curriculare, sia in orario pomeridiano.

Art.5

1. In nessun caso l'infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

2. L'incidenza delle sanzioni sulla valutazione del comportamento è disciplinata dalla "Tabella di corrispondenza tra comportamenti e voti di condotta" approvata dal Collegio dei Docenti.

Titolo 4. MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI

art.1

Vengono individuate le seguenti mancanze disciplinari, in relazione ai doveri previsti dall'art.3 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" nonché dal Titolo 2., art. 3 del presente Regolamento, ed i relativi interventi sanzionatori di cui al Titolo 3.

DOVERE

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, a consentire un regolare svolgimento delle lezioni e a rispettare le disposizioni di legge inerenti gli adempimenti scolastici e formali.

<p>MANCANZA DISCIPLINARE Atteggiamenti che indicano mancanza di assolvimento assiduo in relazione alla frequenza delle lezioni (ad es.: scarsa puntualità, ritardi ripetuti, assenze strategiche alle verifiche)</p>	<p>SANZIONE A. Avvertimento verbale B. Avvertimento scritto sul registro C. Ammonizione formale verbale D. Ammonizione formale scritta</p>
<p>MANCANZA DISCIPLINARE Atteggiamenti o comportamenti che disturbano o interrompono il regolare svolgimento delle attività didattiche curriculari ed extracurriculari (ad es.: uscite non autorizzate dall'aula, interruzione delle lezioni con ripetuti interventi inappropriati, uso improprio di attrezzature e materiali didattici).</p>	<p>SANZIONE A. Avvertimento verbale B. Avvertimento scritto sul registro C. Ammonizione formale verbale D. Ammonizione formale scritta E. Allontanamento dall'attività didattica fino a 15 giorni</p>

<p>MANCANZA DISCIPLINARE Falsificazione firme e/o documenti.</p>	<p>SANZIONE D. Ammonizione formale scritta E. Allontanamento dall'attività didattica fino a 15 giorni</p>
---	--

<p>DOVERE 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.</p>	
<p>MANCANZA DISCIPLINARE Ogni atteggiamento, comportamento od espressione verbale e non verbale che esprima mancanza di rispetto, offenda o danneggi le persone, turbi lo svolgimento dell'attività didattica, offenda il comune senso del pudore.</p>	<p>SANZIONE A. Avvertimento verbale B. Avvertimento scritto sul registro C. Ammonizione formale verbale D. Ammonizione formale scritta E. Allontanamento dall'attività didattica fino a 15 giorni F. Allontanamento dall'attività didattica oltre i 15 giorni per un periodo limitato e determinato</p>
<p>MANCANZA DISCIPLINARE Comportamento, azione, atteggiamento o espressione verbale persistente e continuativa che mira deliberatamente a prevaricare, far del male o danneggiare qualcuno in forma diretta o indiretta (ad es.: prepotenza fisica o verbale, diffusione di dicerie, calunnie e pettegolezzi, esclusione dal gruppo, isolamento, azioni di cyberbullismo) comunque ascrivibile al fenomeno del bullismo. La mancanza viene considerata più grave se compiuta in concorso tra più studenti o nei confronti di soggetti deboli.</p>	<p>SANZIONE B. Avvertimento scritto sul registro C. Ammonizione formale verbale D. Ammonizione formale scritta E. Allontanamento dall'attività didattica fino a 15 giorni F. Allontanamento dall'attività didattica oltre i 15 giorni per un periodo limitato e determinato N.B. Nei casi di cyberbullismo gli interventi sanzionatori possono essere accompagnati dalla temporanea presa in custodia del dispositivo, che viene conservato dal docente fino al termine delle lezioni e/o della mattinata e riconsegnato allo studente dopo la segnalazione telefonica al genitore</p>

<p>DOVERE 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un</p>
--

comportamento corretto e coerente con i principi di cui al Titolo 1.

MANCANZA DISCIPLINARE

Comportamento, azione, atteggiamento o espressione verbale o non verbale che viola i principi democratici sui quali l'istituzione scolastica fonda la sua attività formativa (vedi Titolo 1); comportamenti che danneggiano l'immagine della scuola.

SANZIONE

- A. Avvertimento verbale
- B. Avvertimento scritto sul registro
- C. Ammonizione formale verbale
- D. Ammonizione formale scritta
- E. Allontanamento dall'attività didattica fino a 15 giorni
- F. Allontanamento dall'attività didattica oltre i 15 giorni per un periodo limitato e determinato

MANCANZA DISCIPLINARE

Uso del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche.

SANZIONE

- B. Avvertimento scritto sul registro
- C. Ammonizione formale verbale
- D. Ammonizione formale scritta
- E. Allontanamento dall'attività didattica fino a 15 giorni
- F. Allontanamento dall'attività didattica oltre i 15 giorni per un periodo limitato e determinato N.B. Gli interventi da B a D possono essere accompagnati dalla temporanea presa in custodia del dispositivo, che viene conservato dal docente fino al termine delle lezioni e/o della mattinata e riconsegnato allo studente dopo la segnalazione telefonica al genitore

MANCANZA DISCIPLINARE

Uso del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici finalizzato alla registrazione, non autorizzata, vocale, filmata, fotografica di soggetti presenti all'interno della comunità scolastica o comunque uso non connesso all'attività didattica.

SANZIONE

- E. Allontanamento dall'attività didattica fino a 15 giorni con preventiva annotazione sul registro di classe
- F. Allontanamento dall'attività didattica oltre i 15 giorni per un periodo limitato e determinato N.B. Gli interventi sopra indicati possono essere preceduti dalla temporanea presa in custodia del dispositivo, che viene conservato dal docente fino al termine delle lezioni e/o della mattinata e riconsegnato al genitore, salvo intervento della Polizia Postale. E' possibile la segnalazione al Garante della Privacy.

DOVERE

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto.

MANCANZA DISCIPLINARE

Comportamenti, azioni o atteggiamenti che costituiscono un pericolo per sé o per gli altri o disattendono le disposizioni emanate in materia di sicurezza ed organizzazione scolastica.

SANZIONE

- C. Ammonizione formale verbale
- D. Ammonizione formale scritta
- E. Allontanamento dall'attività didattica fino a 15 giorni
- F. Allontanamento dall'attività didattica oltre i 15 giorni per un periodo limitato e determinato

<p>MANCANZA DISCIPLINARE Infrazione alle disposizioni che regolamentano il fumo all'interno dell'Istituto e nelle sue pertinenze esterne.</p>	<p>SANZIONE A. Avvertimento verbale B. Avvertimento scritto sul registro C. Ammonizione formale verbale D. Ammonizione formale scritta N.B. Verrà comminata la sanzione pecuniaria di legge dal personale della scuola a ciò preposto.</p>
---	--

<p>DOVERE 5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura.</p>	
<p>MANCANZA DISCIPLINARE Comportamenti ed azioni che recano danno all'edificio scolastico, agli arredi, alle attrezzature ed in genere al patrimonio della scuola. Sottrazione di materiale di proprietà della scuola. Comportamenti che recano danno a beni personali altrui e/o sottrazione degli stessi.</p>	<p>SANZIONE B.+C. Avvertimento scritto sul registro ed Ammonizione formale verbale D. Ammonizione formale scritta E. Allontanamento dall'attività didattica fino a 15 giorni F. Allontanamento dall'attività didattica oltre i 15 giorni per un periodo limitato e determinato N.B. Verrà presentata richiesta di risarcimento dei danni.</p>

Art.2

- Ad integrazione delle sanzioni irrogate possono essere disposti i provvedimenti I, II e III previsti dal Titolo 2, art.1.
- Nel caso di danneggiamento o sottrazione di beni della scuola o personali altrui, una volta accertate le responsabilità, lo studente è comunque tenuto al risarcimento del danno arrecato in aggiunta alla sanzione irrogata, fatte salve le responsabilità penali.
- Nel caso di comportamenti o azioni che disturbano o interrompono il regolare svolgimento delle attività extracurricolari può essere disposta l'esclusione dello studente dalle attività stesse.
- Nel caso di gravi infrazioni, per le quali viene disposta l'irrogazione di sanzioni di tipologia E ed oltre, può essere dichiarata la decadenza da eventuali incarichi elettivi di rappresentanza ricoperti dallo studente sanzionato.

Art.3

- Nel caso di ripetute sanzioni B, C e D, così come previste al Titolo 3, art.1, cumulate dal medesimo studente o nel caso di mancanze disciplinari gravi, il passaggio alla successiva sanzione E è affidato alla discrezionalità del Consiglio di classe (recidiva).
- Nel caso in cui uno studente abbia cumulato ripetute sanzioni (sanzioni A, B, C previste al Titolo 3, art.1) o sia incorso in sanzioni disciplinari gravi (sanzioni D ed E previste al Titolo 3, art.1) il Consiglio di classe valuterà in sede di scrutinio possibili ripercussioni sul voto di condotta con riferimento alla tabella dei criteri di attribuzione del medesimo deliberata dal Collegio dei Docenti.

Art.4

Il Consiglio di classe demanderà il passaggio alle sanzioni F e G al Consiglio d'Istituto, in caso di mancanze disciplinari che violino il rispetto e la dignità della persona, o che siano connotate da particolare gravità, o nel caso si configurino reati.

Art.5

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono comminate dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Titolo 5. PROCEDURE

Art.1

L'avvertimento scritto sul registro deve essere debitamente motivato da chi lo infligge (docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico), con la specificazione del comportamento da sanzionare.

Art.2

L'irrogazione dell'ammonizione formale verbale rimane documentata mediante fonogramma o mediante verbale del colloquio col genitore.

Art.3

Per l'allontanamento dall'attività didattica da 1 a 15 giorni, che deve essere comminato dal Consiglio di Classe in presenza di tutte le sue componenti (inclusi rappresentanti di genitori e studenti), è prevista la seguente procedura:

- a. rilevazione della mancanza disciplinare con accertamenti volti ad individuare le responsabilità; b. convocazione del Consiglio di classe; lo studente, accompagnato dai genitori, ha diritto ai sensi dell'art.4, comma 3, dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" di esporre le proprie ragioni in tale sede; c. individuazione della sanzione e di eventuali interventi integrativi; eventuale proposta di conversione in attività utili alla comunità scolastica;
- d. comunicazione all'interessato ed alla famiglia della sanzione irrogata;
- e. irrogazione della sanzione dal ricevimento della comunicazione.

Art.4

Per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni, anche fino al termine dell'anno scolastico, e per l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato il Consiglio d'Istituto seguirà la seguente procedura:

- a. presa d'atto della mancanza disciplinare su segnalazione del Consiglio di classe e/o del Dirigente Scolastico;
- b. convocazione del Consiglio d'Istituto; lo studente, accompagnato dai genitori, ha diritto ai sensi dell'art.4, comma 3, dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" di esporre le proprie ragioni in tale sede;
- c. individuazione della sanzione e di eventuali interventi integrativi; eventuale proposta di conversione in attività utili alla comunità scolastica;
- d. comunicazione all'interessato ed alla famiglia della sanzione irrogata;
- e. irrogazione della sanzione dal ricevimento della comunicazione.

Titolo 6. IMPUGNAZIONI

Art.1

Ai sensi dell'art.5, comma 1 dello Statuto, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, all'Organo di Garanzia dell'Istituto di cui al successivo Titolo 7.

Art.2

Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia dell'Istituto è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva sui reclami presentati dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" o dei Regolamenti d'Istituto ai sensi dell'art. 5 dello "Statuto" stesso e successive modificazioni.

Titolo 7. ORGANO DI GARANZIA

Art.1

1. L'art.5, comma 1 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" prevede la costituzione dell'Organo di Garanzia dell'Istituto, che deve essere così composto: 1 docente designato dal Consiglio d'Istituto; 1 rappresentante eletto dagli studenti; 1 rappresentante eletto dai genitori. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico.

2. Per ciascuna componente è prevista la designazione o la elezione di un membro supplente, che subentra in caso di incompatibilità del membro effettivo con il ricorrente.

3. L'Organo di Garanzia ha durata annuale.

Art.2

L'Organo di Garanzia è convocato dal presidente; le sedute sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Non è prevista l'astensione.

Art.3

L'Organo di Garanzia opera secondo i criteri indicati all'art. 5 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" e successive modificazioni, in particolare:

- esamina e decide sui ricorsi contro le sanzioni comminate presentati, entro dieci giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse; - esamina e decide sui conflitti che sorgono all'interno della scuola relativamente all'applicazione del presente Regolamento.

Titolo 8. DISPOSIZIONI FINALI**Art.1**

Il presente Regolamento di disciplina ha validità a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto ed è soggetto a modifiche, integrazioni o sostituzione da parte dell'organo medesimo.

Art.2

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (DPR 24 giugno 1998, n.249 e successive modificazioni di cui al DPR del 21.11.07, n.235) ed alle altre norme vigenti in materia.

Deliberato dal Collegio dei Docenti il 24.09.12

Deliberato dal Consiglio d'Istituto il 28.09.12